



*Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali*

Via G. Marconi n. 6  
60030 Serra de' Conti (An)  
C.F./P.IVA: 01090170422  
Iscr. REA Ancona n. 132208  
Tel. 0731 879275 - Fax 0731 878396  
E-mail: info@cogesco.org  
PEC: consorziocogesco@pec.it

---

## **REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO COMMISSIONE UNIFICATA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 9 del 14/01/2008

---

### **Comuni del Consorzio**

Arcevia, Barbara, Castel Colonna, Castelleone di Suasa, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Senigallia, Serra de' Conti

# **REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO COMMISSIONE UNIFICATA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

**1** –E' istituita la Commissione unificata di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo a norma del novellato art. 141 del R.D. 635/1940, introdotto dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001 ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., avente le seguenti attribuzioni:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento. O di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 08.01.1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968 n. 337 relativa a "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"; verificare le condizioni di tutela del benessere animale, nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte di circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti ex Lege n. 150/97 e n. 426/1998;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
- f) ratificare i pareri espressi dai membri delegati al sopralluogo dal Presidente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 141-bis del R.D. 635/1940;
- g) stabilire l'entità del servizio di vigilanza dei vigili del fuoco in conformità alle disposizioni del D.M. 22.02.1996.

**2** – Le competenze di cui all'art. 1, si esplicano con riferimento ai seguenti locali:

- Teatri e teatri tenda, con capienza sino a 1.300 persone;
- Cinematografi e cinema-teatri con capienza sino a 1.300 persone;
- Locali di trattenimento intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati, o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti con capienza sino a 5.000 persone;
- Sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club con capienza sino a 5.000 persone;
- Luoghi destinati a spettacoli viaggianti con capienza sino a 1.300 persone;
- Parche di divertimento con capienza sino a 5.000 persone;
- Circhi con capienza sino a 1.300 persone;
- Luoghi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stanziamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese le competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo con capienza sino a 5.000 persone;
- Locali multiuso utilizzati solo occasionalmente per attività di spettacolo o trattenimento con capienza sino a 5.000 persone;
- Impianti sportivi dotati di attrezzature per lo stanziamento di spettacoli con capienza sino a 5.000 persone;
- Piscine con postazioni fisse per il pubblico con capienza sino a 5.000 persone;
- Auditori e sale-convegno con capienza sino a 1.300 persone.

**3** – Sono esclusi dal campo di attività della Commissione unificata di vigilanza intercomunale:

- Luoghi all'aperto, quali piazza e aree urbane prive di strutture destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali. In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico;
- Locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni od enti;
- Circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o lo spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- Allestimenti temporanei (tendoni, tenso-strutture, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- Manifestazioni fieristiche;
- Sagre e fiere e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza;
- Mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- Impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca o simili, privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- Singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park;

**4** – A norma dell'art. 4, del Regolamento come novellato dal D.P.R. 311/2001, per i locali e per gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti effettuati dalla Commissione di vigilanza intercomunale possono essere sostituiti, fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista, iscritto nell'ordine degli ingegneri o nell'albo dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno;

**5** – In ogni caso esulano dalla competenza della Commissione di vigilanza intercomunale, essendo pertanto prescritta la verifica da parte della Commissione provinciale di vigilanza:

- I locali cinematografici o teatrali, gli spettacoli viaggianti, di capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- I parchi di divertimento, le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Salute.

**6** – La Commissione intercomunale di vigilanza è nominata ogni tre anni con decreto a firma del Presidente del Consorzio ed è composta:

- Dal Sindaco competente o suo delegato che la presiede;
- Dal competente responsabile del servizio di Polizia Locale o suo delegato;

- Dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- Dal competente Dirigente dell'ufficio tecnico o suo delegato;
- Dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- Da un esperto in elettronica.

La Commissione può inoltre invitare a partecipare:

- Uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
- Un rappresentante del CONI in relazione alle disposizioni di cui al D.M. 18 marzo 1996 (cfr. Circolare Comitato Provinciale Coni di Ancona n. 734 del 31.05.2004);
- Il Sovrintendente alle Belle Arti o suo delegato in caso di edificio sottoposto a vincolo ex D.L.vo 41/2004.

A richiesta possono, inoltre, far parte della Commissione:

- Un rappresentante degli esercizi locali di pubblico spettacolo;
- Un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

7 – Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal competente Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune richiedente.

La Commissione resta in carica per la durata di tre anni decorrenti dalla data del Decreto di nomina.

Il funzionamento della Commissione resta disciplinato dall'art. 141-bis TULPS introdotto dall'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001, con l'avviso che:

- Il parere della Commissione non riveste la natura di atto endoprocedimentale con valenza meramente consultiva, bensì la natura di autonomo nulla osta preventivo di agibilità;
- Il parere della Commissione è dato sempre per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti;
- Gli accessi della Commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante il proprio rappresentante e presentare memorie e documenti;
- In caso di verifica di attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è fatto obbligo alla Commissione di acquisire apposita relazione a cura di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla Legge 06.10.1995 n. 425, alle disposizioni del relativo Regolamento di attuazione.

In occasione della prima seduta della Commissione, il Presidente, sentita la Commissione medesima, provvederà alla designazione del Responsabile preposto all'attuazione in ambito intercomunale dei controlli periodici in ordine alla perdurante osservanza delle normative di sicurezza previsti dall'art. 141 – lett. E) del TULPS.

Ai componenti, anche aggregati, della Commissione sarà corrisposto, ove competa, il gettone di presenza stabilito con apposito e separato provvedimento.

Il decreto di nomina della Commissione è trasmesso al Sig. Prefetto di Ancona per opportuna conoscenza.